12

PROGETTO

D' UNA

SOCIETÀ

PER L' EREZIONE

D' UNO

STABILIMENTO BALNEARE E DI GINNASTICA

NELLA

R. CITTÀ DI PADOVA

approvato dall' Eccelsa Imp. Reg. Luogotenenza
con Decreto 19 Maggio 1858 Numero 2639



PADOVA

TIPOGRAFIA LUIGI PENADA

1858



Dopo quanto fu detto e scritto ripetutamente a dimostrare l' utilità igienica e curativa de' bagni e del nuoto, e di qualunque esercizio corporale, e la necessità ad aver quelli e questo per comodo e per sicurezza riuniti in un pubblico Stabilimento, e Padova frequentatissima sempre di gioventù e nella state di forastieri, lamentarne a ragione la mancanza ed affrettarne con giustificata insistenza l' attivazione; dopo quanto fu detto e scritto sulla potenza delle forze associate a raggiungere il compimento d' imprese altrimenti considerate, non di rado, impossibili, noi stimeremmo ozioso aggiunger lamentevoli perorazioni nell' atto di accompagnarvi il Prospetto e la Pianta del progettato stabilimento, i dettagli del quale sono ostensibili presso la Sez. I. Municipale, e che, noi Cittadini, col fratellevole concorso de' concittadini nostri vorremmo bentosto veder eseguito.

Se l' amor della cosa non c' inganna, noi stimiamo che l' idoneità del sito, non di troppo eccentrico,

posto lungo quella via, che animata da continuo concorso attende perciò, oltre alla sospirata Barriera, altri edilizj abbellimenti, e l'opportunità dello spazio e dell'acqua indipendente da qualsivoglia interclusione qual'è quella della Bovetta nel punto in cui sta per rinversarsi nell'originario canale, sieno tutte circostanze, che costituiscono al Progetto la più spontanea ed efficace raccomandazione.

Duecento venti azioni, ad Austr. L. 1000 per ciascheduna, darebbero il capitale necessario alla completa esecuzione del lavoro, ma la Società si terrebbe costituita ove solo cento azioni venissero sottoscritte.

I versamenti si effettuerebbero in due anni ad Austr. L. 125 per ogni trimestre, e non volendo affidarci che alla men favorevole delle ipotesi, crediamo di non andar errati ritenendo sicura la rendita almeno del 5 per cento sull'intera somma.

Con piccolo sacrificio, con interesse sicuro non è

a dubitare che un' utile e decorosa impresa, quale è quella, che vi proponiamo, non sia per compiersi in questa Città, la quale oltre ai non pochi esempi di altre sociali istituzioni, vi offre nel suo Pedrocchi il più eloquente e gagliardo incitamento a rinnovare, mediante l' associazione, quant' Egli solo modesto ed oscuro valse, per prodigio di patria carità, a mandare ad effetto.

Padova 23 Luglio 1857

DE LAZARA FRANCESCO
GIACOMO MOSCHINI DI GIAC.
B. MALDURA
J. V. MORPURGO FU MARCO
V. ZATTA
INNOCENTE GREGOLETTO
D. MANFRIN
G. B. TREVISAN

292

STATUTO

Fondamentale della Società

PEL

NUOTO IN PADOVA

TITOLO I.

Scopo della Società.

1. Lo scopo della Società è l'erezione d'uno Stabilimento nella Città di Padova per bagni, nuoto, ginnastica ed ogni altro esercizio atto ad ingagliardire le forze fisiche dell'uomo.
2. Lo stabilimento verrà eretto sul fondo esistente tra la Strada di Circonvallazione alla Porta di Codalunga, la via postale, il Canale dei Carmini ed il canale detto la Bovetta. In massima è ammesso il disegno offerto dall'Ingegnere Architetto Nob. Giovanni Battista Trevisan con prospetto sulla R. Strada Postale, salve quelle modificazioni, che la Società o la Commissione direttrice per essa credesse di farvi in concorso del Sig. Ingegnere suddetto.
3. Il detto progetto in data 15 Giugno 1857, che

avvisa la spesa di A. L. 220 mila abbraccia l'essenzialmente fruttifero, e ciò che non senza recar utile torna necessario pel comodo dei concorrenti e decoroso alla Città. Ma fin d'ora si dichiara che la parte utile potrà essere condotta a suo termine con sole L. 100 mila.

4. La durata della Società è stabilita a 20 anni a partire dal giorno della sua prima adunanza.

TITOLO II.

Dei fondi sociali

5. Il fondo sociale sarà costituito:
   a) dalla proprietà dello Stabilimento,
   b) dalla proprietà di tutti gli accessorj inerenti all'andamento annuale,
   c) da tutte le utilità in qualsiasi modo ritraibili dal detto Stabilimento detratte le spese per l'andamento annuale.

6. Il capitale, come si disse all'Articolo 3 necessario alla costituzione di esso fondo è preventivato in L. 220 mila. A formarlo saranno emesse N. 220 azioni da L. 1000 per ciascheduna.

7. Potendosi come si disse all'Art. 3. condurre a termine la parte utile con sole L. 100 mila la Società sarà costituita, soscritte che siano 100 azioni, libero per altro alla stessa di emettere od in parte o tutte le altre 120 se e quan-

do dalla Commissione Direttrice ne sia dimostrato il bisogno. Ogni azionista dovrà eleggersi un domicilio in Padova, al quale domicilio possa esser fatto pervenire qualunque atto risguardante la Società.

8. Il versamento dell'importo ed ogni azione sarà eseguito in otto rate trimestrali nelle mani della Commissione Direttrice, o di chi sarà da essa delegato.

La prima d'esse rate verrà pagata un mese dopo che sarà stata dichiarata costituita la Società, ed in seguito di tre in tre mesi fino all'estinzione del debito, cioè entro due anni da quell'epoca. Ciascuna rata per conseguenza è di Austr. Lire 125, libero peraltro a chiunque di fare il versamento di tutte in una sola volta.

9. All'atto del primo versamento verrà rilasciato all'azionista un certificato interinale sottoscritto dalla Commissione Direttrice nel quale saranno annotati successivamente i singoli pagamenti eseguiti. Dopo l'ultimo pagamento verranno consegnate le obbligazioni, che saranno pure sottoscritte dalla Commissione Direttrice.

10. La Società ammette la cessione delle azioni; ma qualunque cessione dovrà da essa essere riconosciuta a mezzo della Commissione Direttrice, perchè ne possa eseguire le debite annotazioni nei suoi Registri. Il cedente azionista non ostante alla cessione della polizza interinale rimane responsabile verso la Società

pel pagamento delle ulteriori rate non ancora scadute fino a che ne venga liberato.

11. Trascorso il giorno della scadenza d'una rata senza che ne sia stato eseguito il versamento, decorrerà su essa a favore della Società l'interesse di mora del 5 per 100, e la Commissione Direttrice potrà compulsare il debitore al pagamento in una sola volta di tutto, o quanto residuasse a saldo dell'intera azione, e ciò colla procedura sommaria consentita dalla Ministeriale Ordinanza 31 Marzo 1850, e fermo il dovere dell'azionista impetito, o suo cessionario, qualora la prima udienza fissata sopra la petizione dovesse prorogarsi per di lui causa, di offerire immediata cauzione per la somma richiesta, o mediante benevisa fidejussione, o mediante deposito della somma; altrimenti sarà in libertà della parte attrice di negare la chiesta proroga, e volere che segua senz'altro l'attitazione anche sino alla chiusa del processo.

12. Costituita la Società con L. 100 mila ed eseguiti per intero i versamenti delle azioni aquistate, a partire da quel giorno dopo cinque anni comincieranno gli azionisti a godere gli utili. Tutti gli utili ritratti in questi cinque anni si devolveranno al compimento dello stabilimento.

13. Se però le azioni saranno coperte tutte 220, prima che la Società sia costituita, gli utili verranno divisi fra gli azionisti, come si dirà in appresso, a partire dal dì dell'ultimo pagamento.

14. Dopo i detti cinque anni, o prima, nel caso avvisato dall'antecedente articolo, gli utili ritratti, pagate le spese di andamento, si devolveranno:

a) a corrispondere l'interesse, mai maggiore del 5 per cento, sull'importo nominale di cui è in esborso l'azionista.

b) a pagare il capitale esborsato.

15. Quindi dall'importo degli utili sarà prima detratto e pagato ad ogni azionista l'interesse nominale in ragione del 5 per cento o proporzionale, sull'importo delle azioni; se rimarrà ancora una somma disponibile questa servirà a pagare a quell'azionista od azionisti, che saranno estratti a sorte, l'importo del capitale esborsato per ogni azione. Da quel giorno questi azionisti cesseranno dal compartecipare agli utili, dovendo questi servire unicamente all'estinzione del capitale e pagamento d'interesse sullo stesso. Continuerà non ostante a far parte della Società, giacchè ha diritto di proprietà sullo stabile, e per conseguenza,

16. Giunto che sia il momento in cui a tutti gli azionisti sia stata pagata la somma primitivamente esborsata, in esso torna il diritto di compartecipare degli utili ritratti, i quali utili saranno allora senza più divisi pro carato per ciaschedun azionista.

17. Se nel termine dei 20 anni al quale si è fissato la durata della Società, non si fosse ancor rifuso agli azionisti il capitale primitivamente esborsato, fino d'ora si ritiene che la Società

prorogherà la propria esistenza ad altri cinque anni.

18. Trascorsi i primi venti, ed anche pel caso previsto all'art. 17. gli altri cinque anni, la Società va a cessare naturalmente ed in quel caso potrà alienare lo Stabilimento, ritenuto il diritto di prelazione al Comune se esso volesse acquistarlo.

19. Il danaro ritratto dalla vendita sarà in giuste proporzioni diviso fra gli azionisti.

20. Nel caso però che alcuno degli azionisti non fosse ancora a quel momento stato rifuso del capitale primitivamente esborsato, lo sarà in allora col prezzo ritratto dalla vendita, e la rimanenza sarà divisa fra tutti gli azionisti.

21. Ove poi non fosse dato alla Società di alienare lo stabilimento a prezzo di convenienza, o non ritenesse opportuno il momento, potrà domandare alle Autorità Superiori una proroga per altri 20 anni.

22. Anche in questi 20 anni gli utili ritratti saranno divisi fra gli azionisti.

TITOLO III.

Della gestione

23. La Società agisce col mezzo
a) dell'Adunanza generale
b) della Commissione Direttrice
c) dei Revisori

Delle Adunanze

24. Tostochè saranno firmate N. 100 azioni la Società sarà dichiarata costituita, ed in allora i Promotori saranno obbligati a disporre per la prima Adunanza generale.

25. Essa sarà presieduta dai Promotori, e dovendosi in essa per primo devenire alla nomina della Commissione Direttrice, subito che questa sia stata eletta, dovranno i Promotori cedere ad essa Commissione la Presidenza. In questa Adunanza sarà trattato sul progetto, sulla nomina dei Revisori e su quanto altro i Promotori credessero opportuno di annunciare nella lettera d'invito.

26. Ordinariamente poi saranno tenute le Adunanze nel mese di Ottobre d'ogni anno, nelle quali verrà letto ed approvato il Resoconto della Commissione Direttrice col rapporto dei Revisori.

27. La Commissione Direttrice poi proporrà a discussione quanto credesse nell'interesse della Società, semprecchè l'oggetto sia stato prima annunciato nella lettera d'invito.

Anche sopra proposta d'uno o più azionisti verrà portata la discussione dell'Adunanza, qualora per altro l'oggetto sia stato fatto conoscere alla Commissione Direttrice almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con obbligo alla Commissione di parteciparlo almeno tre giorni avanti ai singoli azionisti.

28. A disporre poi per Adunanze straordinarie è pure autorizzata la Commissione Direttrice, se e quando nell' interesse della Società lo trovasse opportuno.

29. Per la validità delle adunanze tutte occorrerà la presenza almeno di un terzo degli azionisti. Ove dopo due inviti l' adunanza non potesse aver effetto, la Commissione riunita ai Revisori delibererà sugli argomenti che dovevano essere trattati nell' Adunanza andata deserta.

30. L' azionista potrà farsi rappresentare con regolare mandato da altro azionista, ritenuto che ogni azionista non possa avere che una sola procura.

31. Il tutore rappresenta legalmente il pupillo, il marito la moglie, l' amministratore di un concorso l' oberato, e pei Corpi morali interviene alle adunanze il loro legale Rappresentante.

32. Il possessore di un' azione non ha che un voto, chi ne possede quattro ne ha due, ed uno che ne posseda più di quattro ne ha tre.

33. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Le elezioni si fanno per ischede coi soliti metodi.

34. Un azionista terrà il processo verbale della seduta, che verrà firmato da altri tre azionisti presenti.

35. L' *Autorità politica* com' è prescritto dai veglianti Regolamenti, espressamente invitatavi assisterà alla seduta e firmerà essa pure il processo Verbale.

Della Commissione Direttrice

36. La Commissione Direttrice è composta di tre Azionisti scelti dall'Adunanza Generale.

37. Questi tre azionisti dovranno avere domicilio stabile in Padova, ed avere il libero esercizio di tutti i diritti civili, quindi non potranno essere eletti a questo incarico nè tutori nè amministratori giudiziali o di corpi morali, i quali non agiscono per se ma rappresentano azionisti.

38. La Commissione dura tre anni, con questo però che allo spirare del primo anno nel primo triennio uno dei membri cessa di esserlo per essere sostituito da altro, così altro nel secondo, ed il terzo nel terzo. L'ordine della cessazione sarà giudicato dalla sorte dinanzi l'adunanza generale. Il membro cessante potrà essere rieletto.

39. Verranno poi scelti altri due azionisti col titolo di sostituti interinali pel caso che rimanesse vacante uno o due posti fra un'Adunanza e l'altra, salvo all'adunanza di procedere nella più vicina tornata alla sostituzione regolare.

40. La sorte deciderà quale dei tre Membri abbia ad essere il Presidente e quale il sostituto in caso di impedimento.

41. Nessun atto della Commissione è attendibile se non è firmato da tutta la Commissione.

42. Alla Commissione compete di massima la gestione dei fondi della Società, secondo quanto sa-

rà determinato dall'Adunanza generale; in particolare poi dovrà provvedere e sorvegliare all'erezione dello Stabilimento, ed all'avviamento dello stesso.

43. Le nomine degli inservienti sono di diritto della Commissione, come pure il fissare i salarj relativi, giacchè non si può determinare il numero di essi e le loro prestazioni, che a seconda dei casi.

44. Dovrà la Commissione Direttrice agire nell'amministrazione come si conviene a buon padre di famiglia a seconda di quanto è disposto dal Codice Civile al titolo Mandato.

45. Dovrà nell'adunanza generale ordinaria render conto dei fondi in generale della Società, ed in particolare poi degli utili ritratti e delle spese sostenute per l'andamento: questo resoconto dovrà 15 giorni prima dell'adunanza essere sottoposto all'esame dei Revisori.

46. Potrà convocare adunanze straordinarie, e sia in queste che nelle ordinarie proporre quanto trovasse di opportuno ed utile alla Società.

47. Riguardo al disciplinare interno pel buon andamento dello Stabilimento redigerà apposito Regolamento di concerto coll'Autorità politica locale. Le tariffe pei bagni comuni o particolari saranno pure da essa fissate col concorso dei Revisori.

48, La Commissione agisce in nome della Società. Perciò è responsabile in faccia alla Società del

suo operato. I terzi, in cose che riguardano la Società, agiscono contro la Commissione non personalmente, ma come rappresentante la Società stessa. In caso di lite può in nome della Società farsi rappresentare da un Avvocato a sua scelta.

Dei Revisori

49. Anche i Revisori sono scelti dall' Adunanza generale fra gli azionisti e saranno in numero di due.
50. Durano in carica un solo anno, e perciò nell' Adunanza ordinaria vengono eletti per l' anno successivo.
51. A questo incarico potrà essere Eletto qualunque azionista anche fra quelli tassativamente eccepiti pel carico di commissarj come all' Articolo 37 cioè tutori, amministratori e rappresentanti corpi morali.
52. Obbligo dei Revisorj è l' esaminare i conti che dalla Commissione saranno ad essi comunicati, e riferirne alla Società nell' adunanza.
53. Hanno poi diritto di prender parte alle deliberazioni, che saranno da prendersi nel caso che per due volte l' Adunanza non si riunisca; hanno pure diritto di far proposizioni alla Società sia nel rapporto stesso che separatamente. Ove però le proposte fossero separate dovranno indicarle

alla Commissione prima dell' Adunanza come si disse all' Art. 27.

54. Anche i Revisori dovranno avere stabile domicilio in Padova.

TITOLO IV.

Disposizioni generali

55. Qualunque modificazione del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Adunanza generale; in questo caso però non sarà aperta la seduta se non v'intervengono almeno due terzi degl'interessati. Ove non sia stato dato di aprire la seduta per due volte consecutive per mancanza dei socj, sarà valida la deliberazione presa dall' Adunanza in cui sia stato presente un terzo dei Socj. Ogni modificazione dovrà essere assoggettata per l'approvazione all' Imp. Regia Luogotenenza.

56. I Revisori ed i Commissarj Direttori, hanno sempre i loro voti come semplici azionisti.

57. L' Adunanza generale determinerà se intenda di nominarsi un Cassiere, nel quale caso, ove egli vi aderisca, ed a patti da convenirsi, sarà prescelto l' Esattore Comunale.

58. Il presente statuto stampato ed unito alle sche-

de di associazione verrà firmato dall' azionista e sarà deposto nello mani della Commissione da essere conservato.

Visto ed approvato dalla Presidenza
dell' Imp. Regia Luogotenenza

Venezia 19 Maggio 1858.

L. S. **BISSINGEN.**

Formula 1.ª

CEDOLA DI ASSOCIAZIONE

per l'erezione d'un pubblico Stabilimento ad uso di Bagni e Nuoto in Padova

La restituzione di questa cedola firmata varrà come obbligazione pel firmatario a versare in due anni ed in eguali rate trimestrali tanti importi di L. 1000, quante saranno le azioni che egli nell'apposita finca qui appiedi avesse indicato.

I versamenti non incominceranno se non dopo regolarmente costituita la Società e dietro invito de' Preposti all'Amministrazione, che verranno eletti nella prima generale convocazione, a tenore dello Statuto superiormente approvato con Decr. Luogotenenz.° 19 Maggio 1858 N.° 2639.

Cognome e Nome	*Domicilio*	*Numero delle azioni*	*Importo complessivo delle stesse*

NB. **Entro la seconda metà del pross. vent. Luglio verranno ritirate quelle cedole di Associazione soscritte, che non fossero state gentilmente fatte pervenire alla Sez. I. nella Residenza Municipale.**

Formulario 2.°

Numero del Certificato interinale

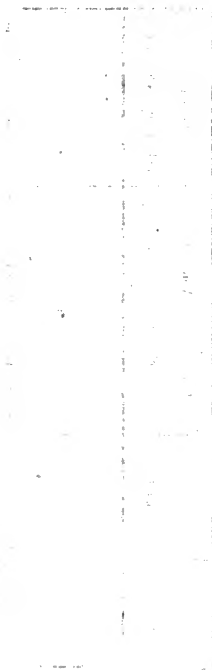
TAVOLA DEI PAGAMENTI

per una soscrizione della Società pella erezione di uno Stabilimento balneario in Padova dell' importo di N.° ( ) azioni corrispondenti ad Austr. L.

Nome del soscrittore

Rate di pagamento	Il pagamento da farsi il	Importo delle singole rate	Venne versato il	Conferma dell' eseguito pagamento

Avvertenza. **Col pagamento della ottava rata il soscrittore riceverà la relativa obbligazione del complessivo importo soscritto.**



Formulario 3.°

REGNO LOMB.-VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

OBBLIGAZIONE

della Società pella erezione di uno Stabilimento balneario in Padova per Austr. . . . . . .
A. L. . . . a favore della Ditta . . . .
in dipendenza al Certificato interinale N. . . .
da pagarsi cogli interessi giusta gli articoli dello Statuto approvato col Luogotenenziale Decreto 19 *Maggio* 1858 *N.* 2639.

Padova li . . . . . .

LA COMMISSIONE DIRETTRICE